

CREMAZIONE

(estratto dal regolamento di polizia mortuaria)

ART. 56 - Crematorio Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante e disponibile più vicino.

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- ✓ estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- ✓ dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.
- ✓ dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'Associazione.

In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler cremare la salma.

La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati all'articolo 11.

Le cremazioni di salma o di resti mortali sono sottoposte al pagamento delle tariffe di cui all'allegata tabella.

ART. 57 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo individuato secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

ART. 58 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

... omissis ...

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

... omissis ...

E' ammesso, altresì, il deposito delle urne cinerarie nelle cellette ossario per le quali esista già un atto di concessione alla data del decesso.

... omissis.